

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE “IDEE CREATIVE DI CICILIANO” Nova Schola Cantorum e Banda Musicale

Art. 1

L'Associazione culturale “IDEE CREATIVE DI CICILIANO” con la istituzione della Nova Schola Cantorum e Banda Musicale è costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. Essa ha sede legale a Ciciliano in via Empolitana n° 3 Km 13,700. La durata dell'Associazione è stata stabilita fino al 2070.

Art. 2

L'Associazione nasce con lo scopo prevalente di diffondere la cultura e la formazione musicale in tutte le loro forme ed aspetti. Stimolare la cultura dell'innovazione creativa sul territorio nazionale ed europeo anche per la promozione della cultura teatrale, attraverso l'allestimento di spettacoli teatrali favorendone l'arricchimento culturale, la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni, con l'ausilio di attività coreutiche quale ulteriore forma di promozione dell'animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, per contribuire ad un corretto ed armonico sviluppo educativo; creare occasioni di scambio e condivisione delle esperienze vissute e secondo modelli di rete di tipo collaborativo. Favorire e sostenere la tradizione della cultura musicale sacra e profana che, nascendo dallo studio del canto e della musica, migliori nei fruitori la cognizione dell'arte e si proponga come risorsa di promozione umana, sociale e cristiana. Tali principi possono ispirare progetti educativo - didattici. L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, svolgerà anche altre diverse attività: l'istituzione e la gestione di una Banda e Scuola di Musica, che avrà scopi esclusivamente amatoriali, artistico-culturali in campo musicale, non esercita attività commerciale continuativa e non persegue in alcun modo finalità di lucro. In particolare la Banda Musicale si propone di riunire tutti coloro che amano la musica e di realizzare, in particolare, un complesso bandistico musicale tra i Soci; promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale, giovanile e del lavoro; istituire corsi di allievi musicanti senza distinzione di sesso e di età; stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che si propone, ed in particolare lo svolgimento di manifestazioni musicali e socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale; dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica. L'associazione non svolge attività diverse di quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse al fine di avvicinare gli utenti all'approfondimento delle varie specificità pratiche e teoriche della Musica. E' E' previsto inoltre, per realizzazione dello scopo sociale, organizzazione di seminari, conferenze, convegni, giornate di studio e tavole rotonde e l'organizzazione di corsi di perfezionamento, masterclass, concorsi per strumentisti e compositori, concerti singoli e rassegne, eventi teatrali, coreutici e culturali in genere.

Art. 3

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro; e' un centro permanente di vita associativa, apolitico e apartitico ed opera in conformità del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460, per quanto previsto per gli Enti non commerciali di tipo associativo. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Non sono ammesse dunque ripartizioni o distribuzioni di qualsiasi forma, strumento o utile tra i soci dell'associazione. L'Associazione potrà compiere in via subordinata ed accessoria:

- 1) tutte le operazioni finanziarie che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, escluso ogni fine di lucro;
- 2) attività commerciali e produttive marginali col fine di trarre risorse finanziarie atte al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- 3) attività collaterali atte ad organizzare spettacoli di vario genere ovvero raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, accettare in via esclusivamente strumentale sponsorizzazioni e liberalità di terzi, possedere e/o gestire strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 4

RISORSE STRUMENTALI

Per il raggiungimento delle finalità statutarie l'Associazione potrà contare:

- a) su quote associative annuali versate dai soci, stabilite dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi per servizi resi dall'Associazione a titolo di esclusivo rimborso spese sostenute;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- k) marchio o logo dell'Associazione e della Banda Musicale;
- l) ulteriori marchi e segni distintivi dell'Associazione.

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche riferite alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'articolo 22 della legge 383/2000.

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:

- a. beni mobili o immobili di proprietà e comunque acquistati
- b. beni mobili o immobili provenienti da donazioni e lasciti

Art. 6

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione assembleare. Entro il 15 novembre d'ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio preventivo e stabilisce la misura delle quote associative per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Art. 7

SOCI E REGOLAMENTI

Sono soci le persone di buona condotta morale e reputazione personale o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto di ammissione, la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo in relazione al mese di ingresso nell'Associazione stessa. L'Associazione potrà dotarsi inoltre di uno o più regolamenti rispettosi delle finalità statutarie così come enunciate negli art. 2 e 3 del presente statuto, al fine di disciplinare in concreto le varie attività dalla stessa gestite o promosse. L'approvazione dei predetti regolamenti è competenza dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. È esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che condividono gli scopi statuari, ne accettino le finalità e i modi di attuazione, presentino domanda scritta al Consiglio Direttivo e siano ammessi a far parte dell'Associazione stessa con deliberazione del Consiglio Direttivo nonché parere favorevole del Direttore Artistico. Sono Soci Ordinari quelli che verseranno la quota associativa deliberata dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 4.a del presente statuto. Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, alle iniziative ed attività dell'Associazione stessa e potrà far partecipare a tali iniziative ed attività i propri figli ancora minorenni indicati, specificatamente, nella propria domanda di adesione. I soci ordinari hanno tutti gli stessi diritti ed i medesimi doveri. In particolare, i Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare personalmente o per delega, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere le attività preventivamente concordate ed organizzate, nonché di recedere in qualunque momento dall'Associazione mantenendo gli impegni già assunti. Per contro i Soci hanno il dovere di rispettare le norme del presente Statuto, di versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo in modalità annuale entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento oppure in via preferenziale in modalità semestrale versando il 50% entro il 31 Gennaio e la rimanenza il 15 Luglio del medesimo anno. I soci sono vincolati al rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali. Devono uniformarsi alle direttive dell'Associazione, collaborando a realizzare, pur nella pluralità delle iniziative, l'unicità degli intenti e delle finalità associative tenendo un comportamento basato sul massimo rispetto degli altri. Coloro che hanno manifestato interesse per cantare o suonare si impegneranno a frequentare con assiduità le prove ed a partecipare alle manifestazioni in cui l'associazione è impegnata, salvo validi motivi di impedimento. Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età sono chiamati Soci Aspiranti, verseranno il 50% della quota associativa vigente, partecipano alle Assemblee come uditori, possono esprimere soltanto parere consultivo, se il Presidente consentisse il loro intervento, non hanno diritto di voto, ma hanno il dovere morale di rispettare tutte le norme. Il servizio prestato dai Soci è personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e non può essere retribuito in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Possono essere rimborsate, entro limiti preventivamente stabiliti, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'Assemblea può conferire la qualifica di "Soci Benemeriti o Onorari" sia per importanti motivi artistici, culturali e musicali sia per qualità morali e sociali.

I soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione sono di diritto "Soci Co-Fondatori". Essi possono esercitare tutti i diritti attribuiti dallo statuto, hanno diritto di voto e possiedono i medesimi doveri dei soci ordinari.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione dello Statuto ed impegna il socio al perseguimento dei fini statuari. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi e con voto segreto, per decesso, per omesso versamento della quota sociale per almeno 6 mesi o per attività di dubbia moralità. Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo personale, non ha diritto alcuno sul patrimonio. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non può essere rivalutabile. Ogni comunicazione di recesso è da trasmettere a mezzo Racc. A.R.

La qualità di socio si perde per:

- 1) dimissioni
- 2) morosità nel pagamento dei contributi
- 3) espulsione per condotta amorale o conflittuale o per altra giusta causa, anche se non prevista dal presente articolo 8

L'esclusione di cui ai punti 1) 2) e 3) sarà deliberata dal Consiglio Direttivo. In particolare l'espulsione verrà applicata nel caso di comportamenti contrastanti con lo spirito e le finalità dell'associazione e/o inadempienza oppure disinteresse verso l'attività sociale.

Art. 9

SOCIO IDEATORE E PROMOTORE

Il socio ideatore e promotore ha tutti i diritti, facoltà e privilegi del socio ordinario a cui è equiparato, tranne per il carattere di perpetuità della qualità di socio e di Direttore Artistico (non è soggetto a iscrizione annuale, ma deve versare ugualmente la quota associativa annuale). Ha diritto di intervenire e di votare in Assemblea e può candidarsi ed essere eletto ad ogni carica dell'Associazione

Art. 10

ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali: L'Assemblea dei Soci Ordinari, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Artistico, il Direttore della "Nova Schola Cantorum", il Maestro della Banda Musicale.

Art. 11

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale dei soci, dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieleggibile per massimo 3 mandati, salvo diverso volere unanime dei soci ordinari, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma degli atti sociali, sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ha facoltà di attribuire gli incarichi all'interno del Consiglio stesso. Può assumere iniziative autonome in casi di urgenza, salvo a farle ratificare nella prima riunione del Consiglio Direttivo. Ha la responsabilità generale della conduzione e buon funzionamento delle attività dell'Associazione, con il fondamentale ausilio e la fattiva collaborazione del Consiglio Direttivo. Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:

a) quello di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmare i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma ad altro Associato o a terzi; b) sottoscrivere impegni o richieste, per conto dell'Associazione, verso terzi e la P. A., enti locali e privati; c) rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere contratti; d) stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione

Art. 12

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone tutte le relative funzioni e poteri, quando il Presidente è indisponibile o su delega. Può collaborare attivamente per ogni attività di miglioramento della vita associativa e della diffusione e promozione della mission statutaria, di dirigere iniziative varie volte al solo beneficio dell'Associazione e di tenere i contatti con tutte le realtà locali o fare rappresentanze in Italia e all'estero anche attraverso mezzi e canali di comunicazione cross-medial (social, web, addetto stampa, ecc.)

Art. 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Della riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito in apposito registro. Il Consiglio Direttivo sarà composto di 3 membri eleggibili tra tutti i soci ordinari maggiorenni, più il presidente e il Vice presidente, che ne sono membri di diritto. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle loro funzioni all'interno dello stesso. I membri del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieleggibili.

Art. 14

Il Presidente ed il Vice Presidente, proprio perché sono investiti del loro incarico dalla assemblea generale dei soci fondatori /ordinari, godono dei più ampi poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ciò nonostante hanno il dovere morale di coinvolgere il Consiglio Direttivo per una gestione ed una programmazione trasparente.

Art. 15

Il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione sono nominati dal Presidente tra tutti i soci fondatori/ordinari e durano in carica 3 (tre) anni ma possono essere rimossi dal presidente in qualsiasi momento per accertate mancanze di operatività e/o dubbia moralità.

Art. 16

Il Segretario sbriga gli affari ordinari, tiene la corrispondenza e la firma e svolge ogni altro compito a lui attribuito dal Presidente o dall'Assemblea, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e non ha diritto di voto.

Il Tesoriere ha il dovere della custodia dei valori liquidi, il potere di effettuare pagamenti autorizzati dal Consiglio Direttivo, conservandone la documentazione, di predisporre i bilanci parziali e di previsione, di redigere il libro giornale ed il bilancio da presentare all'assemblea annuale.

Art. 17

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza, anche per mezzo e-mail. Hanno diritto di voto anche per mezzo delega.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa o contributi associativi e la loro modalità di versamento. Altresì stabilisce la quota didattica mensile dei futuri allievi che decideranno di iscriversi alla banda musicale; redige annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario, che verrà sottoposto all'approvazione assembleare. L'Assemblea dei soci delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione in relazione al parere del Consiglio Direttivo, sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa attribuito dallo Statuto e dalla legge.

Art. 19

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa annua. L'Assemblea vota per alzata di mano o altra modalità scelta e più congrua. Gli associati, mediante il loro voto, approvano le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nominano il Presidente ed il vice Presidente ed i 3 consiglieri che faranno parte del Direttivo.

Art. 20

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario; in sua mancanza, il Presidente, ne nomina uno tra i soci fondatori presenti. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. La maggioranza del 50% più uno dei soci in sede di Assemblea, potrà deciderne lo scioglimento anticipato o la proroga. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, in regola con i pagamenti e che siano stati soci anche nell'anno precedente. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci Ordinari e presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il voto per delega.

Art. 21

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze ex art. 20 Cod. Civ.

Art. 22

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, che nominerà uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione del patrimonio in base alle indicazioni dell'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

Art. 23

Il Direttore Artistico, è responsabile di tutta l'attività musicale, della verifica della preparazione professionale degli associati e svolge tali funzioni in piena autonomia. Egli propone all'assemblea argomenti di discussione ed iniziative curando poi l'esecuzione di quanto deciso, ha ampi poteri decisionali circa modifiche da apportare; può prendere decisioni che abbiano carattere d'urgenza, salvo a farle ratificare nella prima riunione del Consiglio Direttivo. Ha inoltre il compito, coadiuvato dal Responsabile Liturgico da lui nominato, di gestire le organizzazioni alle S. Messe solenni e celebrazioni varie. Egli può avvalersi di collaboratori artistici esterni. Nomina il Maestro della Banda Musicale tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane. Mantiene, insieme al Presidente ed al suo vice, i contatti con altre Associazioni, Enti o persone che possano in qualche modo inserirsi nelle attività dell'Associazione, promuove eventi e nuovi piani musicali, decide sulle relative fattibilità ed organizzazioni.

Art. 24

Il Maestro della Banda Musicale è scelto dal Direttore Artistico, avendo vagliato il suo curriculum, tenendo conto delle capacità artistiche, didattiche ed umane. Dirige la Banda Musicale ed è responsabile dell'attività artistica e della conduzione della scuola di musica per effettivi ed allievi; con il consenso del Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di insegnanti qualificati. E' suo compito curare l'attuazione del programma e del repertorio musicale annuale. Propone al Consiglio Direttivo iniziative artistico-musicali; in ordine alle necessità per la strumentazione, propone l'acquisto di nuovi strumenti o la riparazione; programmi futuri; rapporti con altri Corpi Bandistici; elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni; propone il passaggio da allievo a musicante

effettivo della banda per riconosciuta idoneità: l'allievo sarà così trasferito automaticamente nel libro dei Soci effettivi acquistandone tutti i diritti; stabilisce il programma di studio per gli allievi ed il calendario della scuola sia per gli effettivi che per gli allievi; è responsabile della disciplina della Banda Musicale durante i concerti ed i servizi in pubblico. Il Maestro della Banda insieme al Consiglio Direttivo redigerà un Regolamento della Vita Bandistica al fine del corretto svolgimento di tutte le attività. La sostituzione del Maestro della Banda è deliberata dal Consiglio Direttivo su specifica relazione del Direttore Artistico. Ogni decisione del Maestro/Direttore della Banda Musicale in materia tecnico-artistica è insindacabile.

Art. 25

Il Direttore della Nova Schola Cantorum decide il repertorio di ogni esecuzione concertistica, individua gli indirizzi ed i programmi tecnico-musicali della Corale polifonica. Esprime parere vincolante sulla sospensione dell'attività concertistica da parte di coristi ritenuti impreparati ed ha facoltà insindacabile di integrare l'organico della corale stessa con elementi anche di provenienza esterna all'associazione per singole manifestazioni, quando vi è carenza di personale e le sezioni corali sono scoperte. Individua e sceglie in base alla loro preparazione canora e profitto, i coristi che prenderanno parte a Concerti, Solennità o impegni diversi all'interno di luoghi sacri e non, sotto tutti i suoi molteplici aspetti, curandone specificatamente l'organizzazione artistica. La sostituzione del Direttore della Nova Schola Cantorum è deliberata dal Consiglio Direttivo su specifica relazione del Direttore Artistico. Tutte le decisioni del Direttore della Nova Schola Cantorum in materia tecnico-musicale sono insindacabili.

Art. 26

Il presente Statuto si è uniformato alle seguenti prescrizioni normative:

- 1) al DLgs n. 460/97, con riferimento alle agevolazioni tributarie e fiscali previste per gli enti non commerciali;
- 2) all'art. 4 comma 4 del DPR 26/10/1972 n. 633 come successivamente modificato ed integrato ai sensi dell'art. 8, lettera A) della legge 24/12/1993 n. 537;
- 3) all'art. 74 comma 5 del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni con l'art. 2 comma 1, lettera D del D.L. 30/12/1993 n. 557 così come convertito con modificazioni, della legge 26/02/1994 n. 133.
- 4) alla Legge 383/2000 (special modo art. 3 comma 1 lettera e) ed art.2 comma 3 e art.4).

Per quanto non espressamente previsto, l'Associazione intende comunque avvalersi di ogni facilitazione di carattere fiscale prevista dalla norma di legge per le associazioni sportive e culturali. L'associazione avrà l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste di cui alla legge 383/2000 art. 3 comma 1 lettera e.; Per quanto non espressamente previsto si fa esplicito rinvio al presente Statuto e, ove ulteriormente necessario, alle vigenti disposizioni del codice civile in materia.

Art. 27

Tutela della privacy

Ogni Socio autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003. I Soci acconsentono pertanto che i nominativi, le e-mail, i numeri telefonici fissi e di rete mobile, gli indirizzi, ecc. siano conservati in un apposito elenco a disposizione degli Organi Direttivi e, con esplicito consenso, anche degli altri Soci per le sole finalità di persecuzione degli scopi dell'Associazione.

Art. 28

Disposizioni finali

Il presente Statuto, strutturato per complessivi 28 articoli, è integralmente accettato dagli Associati, unitamente ai regolamenti, al codice Etico ed alle deliberazioni che saranno integralmente rispettate e deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.